



**CITTA' DI TORINO**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI**  
**Centro Studi e Ricerche**

**CIRCOLARE N. 92**

**OGGETTO: Polizia Amministrativa.**

*Regolamento di Polizia Urbana.*

*Sgombero neve – Decreto della Sindaca n. 7133 del 19 Novembre 2018.*

*Revoca della Circolare del Corpo n 112/2017.*

Con l'approssimarsi del periodo invernale, la Civica Amministrazione invita la cittadinanza ad attenersi alle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana che, all'art. 11, detta le prescrizioni relative alla pulizia del suolo e dello sgombero neve.

Si riporta, di seguito, il testo del Decreto della Sindaca di cui all'oggetto:

*Considerato che, come ogni anno con l'approssimarsi del periodo invernale, occorre provvedere in merito alle operazioni relative allo sgombero della neve che si possa accumulare in luoghi privati o, comunque aperti al pubblico, in modo tale da prevenire pregiudizi per la pubblica incolumità;*

*Considerato altresì che i suddetti pregiudizi possono essere aggravati dalla presenza, sui confini di proprietà private prospicienti aree aperte al pubblico, di alberi ed arbusti già in situazione di stabilità non ottimali che, sovraccarichi di neve possono spezzarsi o ribaltarsi al di fuori della proprietà privata dove sono radicati.*

*Premesso che il Regolamento di Polizia Urbana prescrive, agli articoli 9 comma 5, 11 e 17 le seguenti modalità e cautele da adottarsi in caso di precipitazioni nevose e per quanto riguarda la manutenzione del verde privato*

**Art. 9 — *Nettezza del suolo e dell'abitato***

*E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dai quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.*

**Art. 11 - *Sgombero neve***

*1. Fatte salve le diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.*

*2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o d balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.*

*3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.*

*4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in*

*perfetto stato di efficienza.*

*5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.*

*6. Alla rimozione della neve dai passi carrai devono provvedere i loro utilizzatori.*

*7. L'obbligo stabilito dall'art. 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il sindaco, con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.*

*8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.*

#### **Art. 17 — Disposizioni sul verde privato**

*1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla rete stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.*

*2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo o intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.*

*3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.*

*4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 9, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale*

*Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e lo Statuto della Città*

*Fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti ordinatori contingibili ed urgenti per il caso di eccezionali eventi atmosferici che dovessero determinare pericolo a persone e cose*

#### **INVITA**

*I destinatari delle disposizioni regolamentari sopra richiamate ad attenersi alle prescrizioni relative alla pulizia del suolo, allo sgombero neve ed alla manutenzione del verde privato:*

*i proprietari, gli amministratori, i conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati ad assicurare tempestivamente, per tutta la lunghezza dei loro stabili, sui marciapiedi o sui corrispondenti tratti di suolo di pertinenza, lo sgombero della neve, la rottura e copertura con materiale antisdrucchiolevole, e comunque adatto allo scopo, del ghiaccio, ad evitare lo spandimento di acqua passibile di congelamento, nonché ad evitare che alberi, cespugli o parte di essi possono provocare rischio per l'incolumità pubblica.*

Le condotte illecite, ipotizzabili in occasione di precipitazioni nevose, richiamate dal Decreto in oggetto, sono sanzionate dal Regolamento di Polizia Urbana (vedasi il “Prontuario delle principali violazioni ai Regolamenti Comunali”, da pag. 41 a pag. 48, reperibile all'indirizzo <http://intranet-pm.comune.torino.it/intracom/Polizia-Mu/> alla pagina Prontuari/Polizia Amministrativa/R.P.U.).

La circolare del Corpo n 112/2017 è revocata.

PG/ML/CC

Addì, 22/11/2018

IL DIRIGENTE DI PM  
Dott. Giovanni ACERBO  
(f.to in originale)